

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 67 del 30 dicembre 2020

Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Belluno presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD). Quantitativo massimo conferibile pari a 12.600 tonnellate fino al 31.12.2021. Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 81 del 20.12.2019

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti" ha chiesto la proroga dell'autorizzazione a conferire per motivi di emergenza gestionale i rifiuti urbani prodotti dai Comuni della provincia di Belluno, presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) per un quantitativo massimo di 12.600 tonnellate fino al 31.12.2021.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 81 del 20.12.2019, è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani proveniente dal Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti", presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) per un quantitativo massimo di 12.000 tonnellate;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 227 del 09.12.2020, acquisita al prot. regionale n. 522441 del 09.12.2020, il Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti" ha presentato istanza di conferimento di 12.600 tonnellate per l'anno 2021 a seguito della rendicontazione presentata dal gestore dell'impianto di trattamento di Maserot di S. Giustina (BL) per rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e per rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12 12);

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 64 del 29.12.2020 con cui si è rilasciato il provvedimento di autorizzazione unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD);

PRESO ATTO che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, si ribadisce che tale provvedimento legittima l'ampliamento dei volumi di discarica per 995.000 m³, pari a circa 950.000 t, utilizzabili per il conferimento in discarica di rifiuti urbani, di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonché di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione;

RILEVATO che non sussistono i tempi tecnici per adoperarsi a quanto prescritto al punto 10 del Decreto succitato, in cui, per una corretta pianificazione regionale, si richiede di definire i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di Sant'Urbano con appositi accordi tra la Regione del Veneto e i Consigli di Bacino non autosufficienti allo smaltimento dei propri rifiuti urbani;

RITENUTO prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve verrà a determinarsi sul territorio del Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti", come conseguenza della limitata capacità di smaltimento del rifiuto urbano nei propri impianti provinciali, nonché della ridotta disponibilità di trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale;

PRESO ATTO che la richiesta del Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti" è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante: "Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore.";

RITENUTO che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli scarti e i sovralli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;

ATTESO che con delibera n. 321 del 14.02.2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come impianto "tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;

CONSIDERATO che la discarica sita in Sant'Urbano (PD) è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti";

PRESO ATTO che nell'ambito delle attività di ispezione integrate ambientali previste nell'AIA non sono state riscontrate inosservanze alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;

RILEVATO che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000, come modificata dall'art. 30 della L.R. n. 29/2019;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett. h);

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015;

CONSIDERATO che è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di Bacino - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - autorizzandolo al conferimento presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD);

CONSTATATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Direzione Ambiente, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dal Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti", presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 12.600 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12 12);
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità fino alla stipula dell'apposito accordo tra la Regione del Veneto e il Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti" per definire i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di Sant'Urbano, ai sensi di quanto stabilito al punto n.10 Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, e comunque dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
4. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Padova, al Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti", all'ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova, all'ARPA del Veneto - Servizio Osservatorio Rifiuti e alla Ditta Gea S.r.l.;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
9. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua